



comune di trieste
consiglio comunale

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E
PATRIMONIO**

Servizio Pianificazione Territoriale

Prot. n. 2026-2336/1/25/7/12-11 Allegati: n. 11
OGGETTO: Opera Monumento Nazionale "Foiba di Basovizza"
(Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" CUP
F98C23001690001) e "Comprensorio sportivo Zarja" di Basovizza
- Variante n. 21 di livello comunale al vigente Piano Regolatore
Generale Comunale (PRGC) di Trieste, ai sensi dell'articolo 63-
sexies della legge regionale n. 5/2007 - Adozione.

VIENE RICHIESTA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ☒ SI ☐ NO

Data: 12/02/2026

Data: 12/02/2026

IL DIRETTORE
arch. Eddi Dalla Betta

L'ASSESSORE
dott. Michele Babuder

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI,
ATTIVITÀ ECONOMICHE

13 FEB 2026

Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

pervenuta il _____

Prot. n.

27/2/2026/8/1698

La spesa potrà essere imputata al Cap. _____ e di essa viene presa nota nell'elenco degli
impegni-prenotazione, con riserva di registrazione dopo l'adozione della relativa deliberazione.

L'entrata potrà essere accertata al Cap. _____ e di essa viene presa nota nell'elenco degli
accertamenti-prenotazione, con riserva di registrazione dopo l'adozione della relativa deliberazione.

PARERE COLLEGIO REVISORI ☐ SI ☐ NO

OSSERVAZIONI:

SEGRETERIA GENERALE

Attività Organi Istituzionali pervenuta il 13.2.2026 h. 10¹⁵

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	DATA:	
PRIMO PASSAGGIO IN GIUNTA	DATA:	16.2.2026
DA INVIARE AI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	☒ SI	☐ NO
ACQUISITI PARERI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	DATA:	
SECONDO PASSAGGIO IN GIUNTA	DATA:	
COMMISSIONE CONSILIARE		
CONSIGLIO COMUNALE	DATA:	DC n.

Responsabile del procedimento: arch. Eddi Dalla Betta

Responsabile dell'istruttoria: dott. Roberto Prodan Tel.: 040.675.8251

Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Vladana Iliev Tel.: 040.675.7017

OGGETTO: Opera Monumento Nazionale "Foiba di Basovizza" (Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" CUP F98C23001690001) e "Comprensorio sportivo Zarja" di Basovizza – Variante n. 21 di livello comunale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) di Trieste, ai sensi dell'articolo 63-sexies della legge regionale n. 5/2007 – Adozione.

Prot. Corr. 2026-2336/1/25/7/12-11 Allegati: n. 11

Su proposta dell'Assessore Michele Babuder con delega alla Pianificazione Territoriale

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio";

VISTO il nuovo Piano Regolatore Generale Comune (di seguito "PRGC") di Trieste, in vigore dal 5 maggio 2016, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) n. 18 del 4 maggio 2016 del decreto del Presidente della Regione n. 085/Pres. del 26 aprile 2016;

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale (di seguito "PPR"), in vigore dal 10 maggio 2018, a seguito della pubblicazione sul Supplemento Ordinario (SO) n. 25 al Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) n. 19 del 9 maggio 2018, del decreto del Presidente della Regione n. 0111/Pres. del 24 aprile 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 2 agosto 2024, che approva le Direttive per la redazione della Variante generale al PRGC, finalizzate alla conformazione al PPR;

PREMESSO che il Comune di Trieste intende procedere alla riqualificazione e all'ampliamento dell'edificio di servizio presso il Monumento Nazionale "Foiba di Basovizza", intervento identificato con il CUP F98C23001690001 e inserito nel Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali", ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;



RAMMENTATO che l'intervento è finanziamento dal Ministero della Cultura per un importo pari a euro 1.600.000,00, come previsto dal decreto ministeriale n. 173 del 3 maggio 2024, e che, nell'ambito dello stesso, sono stati individuati quali soggetti per l'attuazione dell'opera l'Istituto Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, in qualità di Soggetto Attuatore, e il Comune di Trieste, in qualità di Stazione Appaltante;

PREMESSO anche che il vicino "Comprensorio sportivo Zarja" risulta interessato da un progetto di riqualificazione e ampliamento delle aree destinate ai servizi, finalizzato al potenziamento delle infrastrutture sportive e delle dotazioni di supporto alla collettività;

RILEVATO che si tratta di progetti caratterizzati da obiettivi comuni, quali il miglioramento complessivo della qualità dei servizi, delle strutture e dell'accessibilità, e che la riqualificazione relativa al Comprensorio sportivo mira a rispondere alla crescente domanda di spazi da destinare alle attività sportive e al tempo libero, rafforzando al contempo la fruibilità, anche turistica, del contiguo Monumento Nazionale, valorizzandone l'interesse storico e il ruolo culturale;

CONSIDERATO che, per la realizzazione degli interventi previsti sia presso il Monumento Nazionale sia presso il Comprensorio sportivo, si rende necessaria l'approvazione di una Variante al PRGC, al fine di assicurare la conformità dei relativi progetti alle previsioni dello strumento urbanistico vigente;

RILEVATO che, in considerazione della contiguità territoriale e al fine di garantire coerenza pianificatoria e semplificazione procedurale, si è ritenuto opportuno riunire le Varianti dei due ambiti in un unico procedimento, supportato da una valutazione integrata degli effetti;

CONSIDERATO che l'intervento relativo alla "Foiba di Basovizza" richiede una ridefinizione della zonizzazione, mediante modifica della sotto-zona vigente e ampliamento dell'area già destinata a parcheggio, attualmente classificata come zona agricola e pertanto non compatibile con le funzioni previste;



CONSIDERATO che, per il Monumento Nazionale, i punti di variante risultano essere due:

- i. (A1) il riconoscimento dello stato di fatto che rende necessaria la modifica della *Zona S1 (Attrezzature per la viabilità ed i trasporti)* in *Zona S2 (Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura)*, nonché la riconfigurazione di una porzione della *Zona F3 (di tutela ambientale di interesse silvo-zootecnico)*;
- ii. (A2) il riconoscimento dello stato di fatto che richiede la corretta identificazione dell'area destinata a servizi di parcheggio, con conseguente modifica di porzione della *Zona F3 (di tutela ambientale di interesse silvo-zootecnico)* in *Zona S1 (Attrezzature per la viabilità ed i trasporti)*;

PRECISATO che a tal fine si rendono necessarie ulteriori modifiche e prescrizioni alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) al PRGC, come meglio specificato dalla Relazione Generale di variante, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che l'intervento riguardante il "Comprensorio sportivo Zarja" prevede l'ampliamento del complesso esistente, al fine di realizzare nuove attrezzature funzionali, quali un parcheggio a servizio degli utenti, un campo da calcio, diversi campi da beach volley e una pista di atletica, incrementando così l'offerta sportiva a favore del territorio;

RILEVATO che, per il complesso sportivo, i punti di variante sono tre:

- i. (B1) la variazione della zona omogenea da *Zona E4.1 (Agricole paesaggistiche del Carso)* a *viabilità stradale* per 374 mq;
- ii. (B2) il riconoscimento dello stato dei luoghi dell'area attualmente utilizzata a servizi, ma classificata dal Piano Regolatore come *viabilità stradale* e agricola con conseguente variazione di zona omogenea: da *viabilità stradale* a *Zona S5 (Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto)* per 186 mq e da *Zona E4.1 (Agricole paesaggistiche del Carso)* a *Zona S5 (Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto)* per 50 mq;

iii. (B3) l'ampliamento dell'area a servizi (per infrastrutture sportive) in luogo della zona agricola con conseguente variazione di zona omogenea da *Zona E4.1 (Agricole paesaggistiche del Carso)* a *Zona S5 (Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto)* per 6.575,66 mq;

RILEVATO che la legge regionale n. 5/2007, recante la riforma dell'urbanistica e la disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio, in vigore dal 27 agosto 2007, ha definito la procedura per la formazione degli strumenti urbanistici generali e comunali, nonché delle relative varianti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *"Norme in materia ambientale"*, e successive modificazioni e integrazioni, è necessario procedere alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani e dei programmi di pianificazione territoriale che possano produrre impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, la VAS ricomprende anche le procedure di Valutazione di Incidenza (VINCA) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

ACCERTATO che, ai sensi dell'articolo 6, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152/2006, gli interventi non rientrano tra le tipologie soggette a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

TENUTO CONTO che, con deliberazione della Giunta comunale n. 451 del 29 settembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato avviato il procedimento di VAS relativo alla Variante urbanistica in oggetto e, contestualmente, sono stati individuati i Soggetti pubblici con competenza ambientale, come di seguito elencati:

a) Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;



- b) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA FVG);
- c) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia (SABAP FVG);
- d) Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina (ASUGI);

DATO ATTO che le Autorità competenti sopra richiamate sono riconosciute e condivise da questo organo consiliare;

DATO ATTO che, come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 152/2006, il Proponente – il Servizio Pianificazione Territoriale del Comune di Trieste – ha predisposto un Rapporto Preliminare, successivamente trasmesso ai Soggetti competenti in materia ambientale;

ATTESO che, entro i termine di legge, sono pervenuti i contributi dei seguenti Soggetti:

- a) Ministero della Cultura – SABAP FVG, in data 16 dicembre 2025;
- b) ASUGI, in data 7 gennaio 2026;
- c) ARPA FVG, in data 15 gennaio 2026;
- d) Regione FVG – Direzione centrale dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio valutazione impatto ambientale, in data 16 gennaio 2026;

PRESO ATTO che, conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS sulla base del Rapporto Ambientale Preliminare predisposto dal Proponente, e considerati i pareri dei Soggetti competenti in materia ambientale – come riportato anche nella relazione del progettista, dott. Giuseppe Segno – è stato accertato che i contenuti della Variante non producono effetti significativi sull'ambiente e non rientrano nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della Direttiva 2001/42/CE, né risultano rilevanti ai fini della normativa ambientale comunitaria; pertanto, con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 9 febbraio 2026, la Variante è stata esclusa dal processo di VAS, recependo le seguenti prescrizioni:



- i. integrazione del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS con un capitolo specifico dedicato allo stato attuale della qualità dell'aria;
- ii. integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRGC al fine di limitare l'impermeabilizzazione del suolo in corrispondenza dei parcheggi previsti nell'area del Comprensorio sportivo Zarja;

VISTI gli elaborati della proposta di Variante urbanistica in oggetto, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, come di seguito elencati:

- ✓ 1. Allegato n. 01 – RG – Relazione Generale di variante;
- ✓ 2. Allegato n. 02 – PO1 – Norme tecniche di attuazione;
- ✓ 3. Allegato n. 03 – PO2 – Zonizzazione;
- ✓ 4. Allegato n. 04 – PO4 – Servizi e attrezzature collettive;
- ✓ 5. Allegato n. 05 – PO4.1 – Relazione sui servizi e reiterazione dei vincoli;
- ✓ 6. Allegato n. 06 – RC – Relazione Paesaggistica e verifica-valutazione di coerenza/adeguamento degli aspetti paesaggistici al PPR FVG;
- ✓ 7. Allegato n. 07 – AU – Asseverazione Urbanistica;
- ✓ 8. Allegato n. 08 – AB – Asseverazione beni culturali, paesaggistici e demaniali;
- ✓ 9. Allegato n. 09 – Rgeo – Relazione geologica rev.02;
- ✓ 10. Allegato n. 10 – Rinv – Relazione di invarianza idraulica;
- ✓ 11. Allegato n. 11 – RVAS – Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS comprensivo di valutazione di incidenza – livello 1 screening – sui Siti Rete Natura 2000;

VISTA l'asseverazione urbanistica (Allegato n. 07), sottoscritta dal progettista, dott. Giuseppe Segno, con la quale si attesta che i contenuti della Variante risultano coerenti con gli obiettivi e le strategie strutturali di piano e che la stessa configura una Variante di livello comunale, ai sensi dell'articolo 63-sexies della legge regionale



n. 5/2007, ricorrendo le condizioni previste alla lettera f) del primo comma del medesimo articolo, ossia *"l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità"*;

VISTA l'asseverazione relativa ai beni tutelati dalla Parte II e III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nonché e ai beni demaniali (Allegato n. 08), sottoscritta dal progettista, dott. Giuseppe Segno, con la quale si attesta che la Variante interessa beni e località sottoposti alla tutela della Parte II (Beni culturali) e della Parte III (Beni paesaggistici) del medesimo decreto, e che essa non comporta mutamenti di destinazione di beni immobili appartenenti al demanio indisponibile dello Stato o della Regione;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16, *"Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio"*, relativo al parere di compatibilità geologica delle varianti al PRGC, nonché la legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, *"Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque"*, e in particolare l'articolo 19-bis, ai fini del rispetto del principio dell'invarianza idraulica;

VISTE la relazione geologica (Allegato n. 09) e la relazione di invarianza idraulica (Allegato n. 10), sottoscritte dal geologo dott. Alessandro Moro;

VISTI i pareri regionali rilasciati dalla *Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile*:

- i. il parere favorevole n. 6/2026, rilasciato con decreto n. 4156/GRFVG del 30 gennaio 2026 dal *Servizio geologico*, relativo alla compatibilità geologica tra le previsioni del progetto di variante al PRGC e le condizioni geologiche del territorio;
- ii. il parere favorevole del *Servizio difesa del suolo* (prot. regionale n. 193585/P/GEN del 10 febbraio 2026), in merito alla compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica con la prescrizione che, in fase esecutiva, siano:



- verificati l'effettività dei valori delle superfici e dei coefficienti di deflusso calcolati;
- definiti i dispositivi di compensazione e redatto il relativo piano di manutenzione;
- verificate, nel caso di utilizzo di dispositivi idraulici, tutte le condizioni previste dal paragrafo 12 dell'Allegato I al Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, articolo 166, relativa alla coerenza delle previsioni del PRGC con il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML);

PRESO ATTO della relazione *"Verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane a seguito delle previsioni di insediamento urbanistico"*, datata 29 gennaio 2026 e redatta dall'ing. Fabio Lamanna;

VISTO il parere regionale rilasciato dalla *Direzione Centrale infrastrutture e territorio – Servizio infrastrutture stradali e portuali* (prot. regionale n. 198519/P/GEN dell'11 febbraio 2026), favorevole alla Variante in oggetto ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, articolo 166;

CONSIDERATE le previsioni dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2022. n. 126, relative all'adeguamento delle varianti al PRGC al Piano Paesaggistico Regionale (PPR);

VISTO il parere positivo espresso in data 30 gennaio 2026 dalla *Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio* del Ministero della Cultura, relativo all'adeguamento della Variante al Piano Paesaggistico Regionale (PPR);

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;



DATO ATTO che il presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati, quali parte integrante e sostanziale dello stesso, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Trieste nell'apposita sezione di *Amministrazione Trasparente*;

DATO ATTO che del deposito sarà dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito web del Comune;

PRESO ATTO che tali atti saranno depositati presso la Segreteria comunale per la durata di n. 30 (trenta) giorni consecutivi e che, entro tale termine, potranno essere presentate all'Amministrazione comunale eventuali osservazioni e opposizioni avverso la Variante;

RITENUTO di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, punto 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, come sostituito dall'articolo 17, punto 12, commi a) e b), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, al fine di procedere con tempestività all'approvazione della Variante urbanistica e, conseguentemente, consentire l'avvio degli interventi relativi al Monumento Nazionale "Foiba di Basovizza" e al "Comprensorio sportivo Zarja";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", e successive modificazioni, e in particolare:

- l'articolo 48, relativo alle attribuzioni del Consiglio comunale;
- l'articolo 107, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Trieste e, in particolare:

- l'articolo 66, relativo alle competenze del Consiglio comunale;
- l'articolo 131, che disciplina le caratteristiche e le funzioni della dirigenza;

RICHIAMATO l'articolo 24 del *Regolamento comunale per il funzionamento delle Circoscrizioni di decentramento* che attribuisce ai Consigli circoscrizionali la funzione consultiva obbligatoria nella materia di piano regolatore e sue varianti;



ACQUISITO il parere _____ della II Circoscrizione Amministrativa dell'Altipiano Est in data _____;

ACQUISITI i pareri, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni, sulla proposta di deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze della deliberazione della Giunta comunale n. 70/2026, avente ad oggetto: *"Opera Monumento Nazionale "Foiba" di Basovizza (Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" CUP F98C23001690001) e "Comprensorio Sportivo Zarja" di Basovizza – Variante di livello comunale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) di Trieste, ai sensi dell'articolo 63-sexies della legge regionale n. 5/2007. Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Esclusione"*;
2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni espresse nella deliberazione giuntale richiamata al punto 1, la Variante in oggetto risulta esclusa dal provvedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e che non sussistono le condizioni per l'avvio della procedura di Valutazione di Incidenza appropriata – secondo livello (VINCA), recependo le valutazioni formulate dalle Autorità competenti in materia ambientale nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VAS e riportate negli elaborati *RG – Relazione Generale di variante* (Allegato n. 01) e *PO1 – Norme tecniche di attuazione* (Allegato n. 02), allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 63-sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, la **Variante n. 21 al Piano Regolatore**



Generale Comunale (PRGC) di Trieste, costituita dagli elaborati allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, di seguito elencati:

- Allegato n. 01 – RG – Relazione Generale di variante;
 - Allegato n. 02 – PO1 – Norme tecniche di attuazione;
 - Allegato n. 03 – PO2 – Zonizzazione;
 - Allegato n. 04 – PO4 – Servizi e attrezzature collettive;
 - Allegato n. 05 – PO4.1 – Relazione sui servizi e reiterazione dei vincoli;
 - Allegato n. 06 – RC – Relazione Paesaggistica e verifica-valutazione di coerenza/adeguamento degli aspetti paesaggistici al PPR FVG;
 - Allegato n. 07 – AU – Asseverazione Urbanistica;
 - Allegato n. 08 – AB – Asseverazione beni culturali, paesaggistici e demaniali;
 - Allegato n. 09 – Rgeo – Relazione geologica rev.02;
 - Allegato n. 10 – Rinv – Relazione di invarianza idraulica;
 - Allegato n. 11 – RVAS – Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS comprensivo di valutazione di incidenza – livello 1 screening – sui Siti Rete Natura 2000;
4. DI PRENDERE ATTO del parere di compatibilità idraulica e che, pertanto, in fase esecutiva delle opere dovranno essere verificate l'effettività dei valori delle superfici e dei coefficienti di deflusso calcolati, definiti i dispositivi di compensazione e redatto il relativo piano di manutenzione. Nel caso di utilizzo di dispositivi idraulici, dovranno inoltre essere verificate tutte le condizioni previste dal paragrafo 12 dell'Allegato I al Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11;



5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione, con i relativi elaborati progettuali, nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito web del Comune di Trieste, nonché al suo deposito presso la Segreteria comunale per n. 30 (trenta) giorni consecutivi, affinché chiunque possa prenderne visione;
7. DI DARE AVVISO del deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito web del Comune;
8. DI PROVVEDERE alla trasmissione degli elaborati alle Autorità competenti in materia ambientale richiamate in premessa;
9. DI DARE ATTO che, entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla Variante; nel medesimo termine i proprietari degli immobili interessati dalla Variante possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificamente in sede di approvazione;
10. DI INCARICARE il Servizio Pianificazione Territoriale di provvedere ai successivi adempimenti di cui al presente atto;
11. DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, punto 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, come sostituito dall'articolo 17, punto 12, commi a) e b), della legge regionale del 24 maggio 2004, n. 17, al fine di procedere con tempestività all'approvazione della Variante urbanistica e, conseguentemente, consentire l'avvio degli interventi relativi al Monumento Nazionale "Foiba di Basovizza" e al "Comprensorio sportivo Zarja".





comune di trieste
consiglio comunale

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Servizio Pianificazione Territoriale

Prot.n.: 2026-2336/1/25/7/12-11

OGGETTO: Opera Monumento Nazionale "Foiba di Basovizza" (Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" CUP F98C23001690001) e "Comprensorio sportivo Zarja" di Basovizza - Variante n. 21 di livello comunale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) di Trieste, ai sensi dell'articolo 63-sexies della legge regionale n. 5/2007 - Adozione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.



Favorevole



Contrario per i seguenti motivi:

NB: Barrare esclusivamente quando ne ricorrano i presupposti



Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

☐ Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina:

- ☐ spesa
- ☐ entrata
- ☐ riduzione di entrata

☐ Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

- ☐ stimati in Euro _____
- ☐ di cui non è possibile la quantificazione

Data: 12/02/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

arch. Eddi DALLA BETTA

Prot.n. 2026-2336/1/25/7/12-11



comune di trieste
consiglio comunale

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Servizio Pianificazione Territoriale
Prot.n.: 2026-2336/1/25/7/12-11

OGGETTO: Opera Monumento Nazionale "Foiba di Basovizza" (Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" CUP F98C23001690001) e "Comprensorio sportivo Zarja" di Basovizza – Variante n. 21 di livello comunale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) di Trieste, ai sensi dell'articolo 63-sexies della legge regionale n. 5/2007 – Adozione.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.

- ☒ Favorevole
☐ Contrario per i seguenti motivi:

- ☐ Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri.

Data: 12/02/2026

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE
dott. Vincenzo DI MAGGIO